



### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 luglio 2020, riunitosi in videoconferenza su piattaforma *Teams* come previsto da ordinanza del Presidente del Tribunale n. 02017 del 12 maggio 2020, così composto:

**Avv. Lina Musumarra** – Presidente

**Avv. Stefano Ciulli** – Componente

**Avv. Gianpiero Orsino** - Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti di (...), atleta minorenni in persona del genitore esercente la potestà genitoriale nonché del tesserato, in qualità di istruttore dell'atleta deferita, sig. L. [REDACTED] L. [REDACTED] (tessera FISE n. [REDACTED]).

#### **Premesso che**

- In occasione del Trofeo Sicilia GOLD – Selezione Fiera Cavalli 2019 del 27.10.2019, a seguito di prelievo sul cavallo (...) veniva rinvenuta sostanza vietata di Eptaminolo, considerata pertanto sostanza Banned (FEI – *Equine Prohibited Substances List*) come da referto dell'analisi eseguita presso laboratorio antidoping scelto dalla FISE.

- A seguito della riscontrata positività del cavallo, acquisita tutta la documentazione agli atti relativa agli accertamenti antidoping eseguiti, dal verbale di notifica controllo antidoping fino al certificato di analisi dei campioni con rilevamento della sostanza vietata, veniva inviato avviso di conclusione indagini e contestuale intenzione di procedere a deferimento.

In data 11 maggio 2020 veniva disposto successivo atto di deferimento nei confronti dei sopra indicati tesserati (...), minorenni responsabile in gara, in persona del genitore esercente la potestà genitoriale e L. [REDACTED] L. [REDACTED] nella sua qualità di istruttore, per violazione dell'art. 2, lett. b) del Regolamento di Giustizia nonché Regolamento EAD – ECM.

In data 11 maggio 2020 la difesa della (...), avv. Mariella Pensabene, inviava memoria difensiva per mezzo della quale evidenziava come in occasione della competizione veniva riscontrato, all'esito di alcuni esami sul cavallo, una possibile parassitosi, circostanza che comportava la cura medicinale attraverso la somministrazione di Myotrofil, il tutto su indicazioni del Dr. A. [REDACTED] F. [REDACTED], all'epoca veterinario del maneggio. Evidenziava altresì come il medicinale non contenesse alcuna indicazione circa il divieto di somministrazione relativamente alla normativa antidoping.



## Federazione Italiana Sport Equestri

In data 20 luglio 2020 la Procura Federale depositava conclusioni con le quali chiedeva, accertata la responsabilità dei deferiti, la condanna per la (...) dell'ammenda non inferiore a 10.000,00 euro e della sospensione di due anni dall'attività agonistica (art. 6 lettera d) e dell'autorizzazione a montare (art. 6 lett. f) nonché l'annullamento di tutti i risultati della competizione con conseguente ritiro di medaglie, punti o premi. Nei confronti del L■■■■ chiedeva applicarsi la sanzione dell'ammenda non inferiore ad euro 10.000,00 e la sospensione di anni 2 dall'attività agonistica, da ogni carica o incarico sociale o federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara (art.6 lett. e) e dell'autorizzazione a montare (art. 6 lett. f). Chiedeva inoltre la riduzione alla metà delle sanzioni suindicate in caso di ammissione di responsabilità.

Nelle difese il genitore della deferita, medico veterinario, evidenziava come in buona fede e anche affidandosi al parere esperto del collega, riteneva possibile la cura del cavallo in competizione. Sollevava, pertanto, l'assenza dell'elemento soggettivo in capo all'atleta, sulla quale non sarebbe ricaduto nemmeno l'obbligo di comunicazione della somministrazione del medicinale, obbligo che anche sotto il profilo formale ricadrebbe sull'istruttore. Concludeva chiedendo l'archiviazione del procedimento.

L■■■■ L■■■■, a mezzo di proprio difensore, avv. Vincenzo Giardino, depositava memorie difensive in data 16 luglio 2020 con le quali eccepeva ed evidenziava: la non corrispondenza a verità di quanto sostenuto dalla difesa della deferita in ordine alla proprietà del cavallo erroneamente ricondotta al proprio assistito; l'autonoma cura prestata dal genitore della minore, in quanto veterinario, alla cavalla (...) senza che il L■■■■ potesse avere alcun ruolo nelle iniziative terapeutiche arbitrariamente intraprese dalla stessa anche in occasione della gara del 27.10.2009; indicava testimoni che, nella mattina della gara, videro la madre della minore somministrare dei farmaci alla cavalla e come gli stessi, assunti a sommarie informazioni in procedimento penale a seguito di querela sporta dal L■■■■, confermavano la assoluta estraneità dello stesso ai fatti contestati. Evidenziava la circostanza secondo la quale le persone citate come testi potevano riferire dell'avvenuta somministrazione del medicinale a mezzo flebo da parte della madre della minore, somministrazione avvenuta in orari tali da consentire alla stessa di agire indisturbata e soprattutto senza dare possibilità al L■■■■ di venire a conoscenza di quanto accaduto.

Concludeva, chiedendo l'ammissione di testi di lista sugli indicati capitoli di prova, l'assoluzione del proprio assistito per i fatti di cui al deferimento. Venivano depositate, inoltre, dichiarazioni *ex art. 391 bis c.p.c.*, dal complesso delle quali emergeva la conferma della comune circostanza che vedeva la madre della minore eseguire cure mediche e punture sulla cavalla (...) della quale la stessa risultava proprietaria. Anche la mattina della gara oggetto del procedimento veniva dichiarata la presenza della predetta intenta a effettuare una flebo alla cavalla, circostanza che non destava particolare allarme stante la professione veterinaria svolta dalla stessa. Veniva evidenziata, altresì, la sussistenza di attriti tra il genitore della deferita e il L■■■■, i quali si potevano evincere da alcune espressioni rivolte dalla stessa nei confronti dell'istruttore. Il dott. A■■■■



## Federazione Italiana Sport Equestri

F■■■■, inoltre, sosteneva di aver avuto un confronto professionale con la madre della minore ma di non aver mai suggerito alcuna terapia.

Il L■■■■ depositava memorie per tramite di proprio difensore, datate 16 luglio 2020, con le quali ribadiva la proprietà della cavalla in capo alla madre della deferita e la responsabilità della stessa nella somministrazione della sostanza proibita. Evidenziava la circostanza secondo la quale diverse persone, citate come testi, potevano riferire dell'avvenuta somministrazione del medicinale a mezzo flebo da parte del genitore della deferita, somministrazione avvenuta in orari tali da consentire alla stessa di agire indisturbata e soprattutto senza dare possibilità al L■■■■ di venire a conoscenza di quanto accaduto.

In data 21 luglio 2020 la difesa della deferita depositava note con le quali evidenziava: riguardo alla proprietà della cavalla, come la stessa fosse da ricondurre di fatto al L■■■■, considerata la necessità di quest'ultimo di spogliarsi della titolarità per presunti motivi fiscali; riguardo alle cure come le stesse non fossero mai state prese su autonoma iniziativa della madre della minore poiché priva delle competenze specifiche, competenze che invece possedeva il dott. A■■■■ F■■■■ nonostante il rigetto di ogni profilo di responsabilità e l'omesso riscontro alle istanze formulate dalla difesa al fine di dimostrare la veridicità di quanto dalla stessa sostenuto in merito al consulto medico-professionale richiesto dalla stessa sulle cure da eseguirsi sulla cavalla. Parimenti riteneva falsamente fornite le deposizioni da parte dei testi di lista del L■■■■, soprattutto in relazione alle dichiarazioni laddove gli stessi sostengono che il L■■■■ avesse in qualche occasione fornito cure mediche alla cavalla. Evidenziava, inoltre, come le conseguenze disciplinari connesse alla somministrazione, se effettivamente conosciute, non avrebbero mai spinto autonomamente la stessa a mettere in pericolo la propria figlia minore, anche in considerazione della rilevanza terapeutica per la stessa determinata dallo sport praticato, circostanza di fatto per la quale forniva prova a mezzo di certificazione medica. Concludeva chiedendo in via principale il proscioglimento della deferita ed in subordine il minimo della sanzione prevista. Insisteva con l'ammissione dei mezzi istruttori ed allegava messaggi whatsapp tra la madre della minore, A■■■■ F■■■■ e L■■■■ L■■■■.

Veniva fissata udienza per il giorno 22 luglio 2020 secondo le modalità previste dall'Ordinanza Presidenziale prot. n. 02017 del 12 maggio 2020. Il Tribunale, all'esito, si riservava concedendo termine per il deposito di memorie conclusive e note di replica.

In data 27 luglio 2020 la difesa del L■■■■ depositava memoria con la quale chiedeva l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti. Produceva ulteriore documentazione relativa alla cavalla con specifico riferimento alle vaccinazioni eseguite dalla madre della minore. Nel merito concludeva con la richiesta di assoluzione del L■■■■ trattandosi di somministrazione clandestina eseguita contro la propria volontà *ex art. 3.1 EAD*.

La Procura Federale, in data 28 luglio 2020, depositava note di replica con le quali si opponeva all'ammissione dei mezzi istruttori indicati riportandosi alle conclusioni già rassegnate in data 20 luglio 2020.



Federazione Italiana Sport Equestri

Nell'interesse della minore deferita veniva depositata memoria con la quale, nel riportarsi a quanto già dedotto ed eccepito, veniva evidenziato come la somministrazione del medicinale alla cavalla, per problemi di salute della stessa, era stata consigliata dal dott. F. [REDACTED] A. [REDACTED] per via di una parassitosi diagnosticata a seguito di esami ematici. La somministrazione, pertanto, sarebbe avvenuta per necessità ed in assoluta buona fede, oltre che sulla scorta dell'affidamento al parere di un collega esperto in materia. Di tale circostanza veniva anche richiesto al dott. F. [REDACTED] A. [REDACTED] riscontro rimasto tuttavia disatteso. Si riportava alle conclusioni già rassegnate.

Il Tribunale si riservava.

### MOTIVI

Dagli atti del procedimento si evince pacificamente l'illecito relativo alla somministrazione di sostanza vietata da parte della madre della deferita e, pertanto, con riferimento ai mezzi istruttori richiesti di escussione testi, si ritiene non doversi ammettere gli stessi stante la loro ininfluenza sul decidere anche con riguardo a tutti gli elementi dedotti ed acquisiti relativi ai fatti di causa.

Riguardo alla posizione del L. [REDACTED], appare evidente come lo stesso debba ritenersi oggettivamente responsabile per quanto accaduto in relazione alla positività della cavalla. Non può essere ritenuta idonea ad escludere la responsabilità dello stesso, infatti, la mera circostanza che le cure siano state somministrate a sua insaputa al punto da integrare la fattispecie di somministrazione clandestina.

Il L. [REDACTED] è certamente responsabile, invece, secondo quanto previsto dall'art. 2 lett. b) del Regolamento di Giustizia e della normativa EAD. In particolare, dalla lettura dell'introduzione dei regolamenti si evince come: *“Se il “Soggetto Responsabile” è minorenni nel momento in cui è eseguito il controllo, si considera la responsabilità oggettiva dell'Istruttore o del Tecnico Federale che segue il minore. Nell'eventuale procedura disciplinare, il minorenne può essere considerato come “Soggetto Responsabile” ed è rappresentato da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale. In questo caso ogni comunicazione processuale va inviata a tali soggetti”*. L'introduzione ai Regolamenti, rappresentando parte integrante dei medesimi, chiarisce quale sia la responsabilità dell'istruttore in caso di riscontrata positività del cavallo per la presenza di una sostanza bandita inserita nella lista EAD e viene altresì richiamata espressamente dall'art. 4 del Regolamento di Giustizia FISE. L'art. 2.1.1 Regolamento EAD stabilisce ancora che: *“È dovere e responsabilità di ogni Soggetto Responsabile assicurarsi che nessuna Sostanza Bandita (EAD) o suo metabolita sia presente nell'organismo del Cavallo”*. La presenza di una sostanza dopante, sufficiente a configurare una violazione del predetto art. 2.1.1 ed ex art. 2.1.2, non solo è stata rilevata dall'analisi del campione A, ma è stata ammessa la circostanza fattuale della somministrazione dalla stessa esecutrice materiale del fatto illecito, madre della deferita, soggetto non tesserato e parte del presente procedimento solo in relazione alla violazione contestata alla figlia minore tesserata FISE.

A nulla può valere la difesa del L. [REDACTED] volta a escludere qualsiasi coinvolgimento e, pertanto, qualsiasi



## Federazione Italiana Sport Equestri

responsabilità in merito all'illecito commesso. Come infatti stabilito dall'art 2.1.1 comma 2 Regolamento EAD, in tema di positività a sostanza bandita: *“non è necessario che vengano dimostrati il dolo, la negligenza o l'uso consapevole da parte del Soggetto Responsabile, o di un membro del proprio Personale di Supporto al fine di determinare una violazione del presente Regolamento. La mancata o insufficiente vigilanza non può essere utilizzata quale giustificazione”*. Appare chiaro, infatti, come la violazione non sia avvenuta propriamente in maniera “clandestina”, ma la mattina della gara e, certamente, alla presenza di più persone che, infatti, hanno assistito alla stessa, confermando la possibilità che il L■■■■ potesse espletare il suo ruolo anche sotto il profilo della vigilanza, circostanza che sebbene impossibile da accertare nell'omessa vigilanza sotto il profilo dell'elemento soggettivo colposo, di certo non può sottrarre lo stesso da una responsabilità di natura oggettiva come da richiamati Regolamenti. Le dinamiche temporali della somministrazione del farmaco, l'elemento psicologico e, in ultimo, del movente, quello della cura della patologia del cavallo, inducono a riscontrare profili di responsabilità *ex art. 2 e art. 4* Regolamento di Giustizia FISE, con particolare riferimento all'art. 4.2 del medesimo Regolamento il quale recita espressamente: *“Salvo che non dimostrino di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarli, i dirigenti accompagnatori, gli istruttori, i tecnici, gli operatori tecnici, gli altri accompagnatori, delegati e non, sono ritenuti responsabili degli illeciti commessi dai Tesserati minorenni, appartenenti alla medesima associazione, nel tempo in cui sono loro affidati o comunque sotto la loro vigilanza”*. Evidente, pertanto, è la responsabilità dell'istruttore trattandosi, inoltre, di una giornata di gare nella quale lo stesso era chiamato ad assolvere alle sue funzioni soprattutto in considerazione del ruolo rivestito in favore di un atleta minorenne. D'altro canto non è stata provata neppure, *ex art. 3.1* del Regolamento EAD la c.d. *somministrazione contro la propria volontà*, circostanza che può rinvenire, a parere di questo Tribunale, solo laddove il soggetto responsabile dimostri di aver adottato una serie di misure precauzionali o una serie di comportamenti attivi, che dolosamente siano stati elusi attraverso condotte dirette a somministrare fraudolentemente un medicinale bandito. Sebbene possa riconoscersi l'assenza di un concorso sotto il profilo soggettivo del L■■■■ nella vicenda, deve tuttavia riconoscersi la responsabilità dello stesso *ex art. 2.2.1* del Regolamento EAD in combinato disposto con l'art. 4.2 del Regolamento di Giustizia FISE. La posizione dell'istruttore L■■■■ soggiace, pertanto, al profilo di responsabilità sopra indicato con conseguente applicazione delle sanzioni previste e di seguito meglio indicate.

Con riguardo alla tesserata, deve riconoscersi, allo stesso modo, una responsabilità di natura oggettiva in relazione alla positività della cavalla *ex artt. 2 e 4* del Regolamento di Giustizia. Gli accadimenti sottesi al fatto illecito, tuttavia, devono necessariamente indurre ad una riflessione con riguardo all'applicazione della sanzione che deve tener conto in primo luogo della giovane età della tesserata e, in secondo luogo, dell'ammissione delle responsabilità quantomeno in relazione all'esecutore materiale del fatto illecito, appunto la madre della tesserata. Tali aspetti devono necessariamente condurre verso un'attenuazione delle



## Federazione Italiana Sport Equestri

misure sanzionatorie richieste dalla Procura Federale come previsto dall'art. 10 del Regolamento EAD. Viene altresì considerata, nel caso di specie, la documentazione medica prodotta dalla madre della deferita in relazione alla medesima, circostanza che richiama ad una benefica connessione diretta tra le condizioni psico-fisiche e l'attività sportiva praticata, circostanza che rileva in relazione alla sanzione applicabile in un bilanciamento di tutela dell'Ordinamento sportivo e del principio di lealtà sportiva con quello di prevenzione speciale.

Appare necessario evidenziare come non vi sia stata una collaborazione strettamente intesa come volta all'ammissione di una responsabilità, ma che la documentazione probatoria posta a difesa del L■■■■ ha certamente fornito spunti di conferma riguardo a come si siano svolti i fatti, circostanza ampiamente narrata e specificata dalla madre della deferita che ha confermato la somministrazione del farmaco bandito. Tale circostanza, sebbene possa rappresentare una forma di collaborazione "impropria", si è resa comunque utile a chiarire i fatti di causa. Se è vero che per collaborazione si dovrebbe intendere la mera confessione e/o ammissione di responsabilità che intervenga prima del procedimento dinanzi al Tribunale o quantomeno nel corso dello stesso, con riguardo specifico al caso che ci occupa rappresenterebbe un'eccessiva restrizione dell'ambito di applicazione della norma nonché di compressione del diritto di difesa, avendo da un lato la confessione dell'esecutore materiale del fatto illecito e, dall'altra, il legittimo tentativo di approntare una difesa volta a escludere la possibilità di intervento dell'istruttore per evitare il fatto illecito stesso. La fattispecie specifica, invece, induce a ritenere come concordanti le prove a difesa fornite dal deferito con riguardo all'ammissione del genitore del soggetto responsabile, elementi che, pur costituendo forzatamente una sorta di forma degradata di collaborazione, ritiene debbano essere valutati con conseguente applicazione anche per l'istruttore, così come in capo al soggetto responsabile ed in una connessione diretta tra le responsabilità oggettive dei deferiti, di una sanzione ridotta rispetto al minimo edittale nella misura della metà ex art.10 del Regolamento EAD, con conseguente condanna del L■■■■ e della (...), ex art. 9 del regolamento EAD, alla sospensione per mesi 12 ed all'ammenda di euro 5.000,00 (pena base 24 mesi, ridotti ex art. 10 EAD a mesi 12 di squalifica oltre a pena base euro 10.000,00 ridotti ad euro 5.000,00 di ammenda).

Con riguardo alla responsabilità della minore, infatti, anche la parte introduttiva dei Regolamenti ECM e EAD stabilisce espressamente che: *“se il soggetto responsabile è minorenne nel momento in cui è eseguito il controllo, si considera la responsabilità oggettiva dell'istruttore o del tecnico Federale che segue il minore. Nell'eventuale procedura disciplinare il minore può essere considerato soggetto responsabile, ed è rappresentato da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale”*. Appare evidente che l'atleta, anche in considerazione della giovane età non possa avere quel controllo e quel rigoroso rispetto della normativa antidoping, soprattutto riguardo a fatti commessi da terzi. Resta, tuttavia, un collegamento sotto il profilo della responsabilità oggettiva con l'azione posta in essere dalla madre, circostanza che unisce il



Federazione Italiana Sport Equestri

soggetto legittimato a stare in giudizio per conto della minore ma anche l'esecutore materiale del fatto illecito. Si evidenzia, tuttavia, come sebbene il genitore della deferita abbia con le proprie difese tentato di coinvolgere come co-responsabili del fatto illecito terzi soggetti, in realtà ha espressamente ammesso e ricostruito la vicenda facendo emergere la propria responsabilità diretta e, di conseguenza, quella priva dell'elemento psicologico della tesserata. Tale circostanza deve essere ritenuta, anche in questo caso, come una forma di collaborazione che, sebbene arricchita di vari elementi difensivi sostanzialmente privi di effetti sulla responsabilità della stessa e, di conseguenza, sulla tesserata, resta di fatto un'ammissione in relazione ai fatti contestati che deve essere considerata sotto il profilo sanzionatorio, così come previsto dal Regolamento EAD.

#### **P.Q.M.**

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 2.1, lettera a) e b), 4.2 del Regolamento di Giustizia FISE e artt. 2, 2.1, 2.2, 8 comma 3 del Regolamento EAD per il L■■■■; 2.1 lettera a) e b) del Regolamento di Giustizia FISE nonché artt. 2, 2.1.1, 2.1.2 lettera a), del Regolamento EAD per la (...)

#### **APPLICA**

- al sig. L■■■■ L■■■■ la sanzione di mesi 12 (dodici) di sospensione dalla carica di istruttore e l'ammenda di euro 5.000,00, secondo il combinato disposto degli artt. 9, 10 EAD e art. 6, lett. e) del Regolamento di Giustizia FISE, oltre alle sanzioni accessorie dell'annullamento dei risultati ottenuti nella competizione con relative conseguenze *ex art. 8 comma 1 del Regolamento EAD*;

- alla deferita (...), minore rappresentata dal genitore esercente la potestà ai fini del presente procedimento, la sanzione della sospensione per mesi 12 (dodici) dall'attività agonistica e l'ammenda di euro 5.000,00, secondo il combinato disposto degli artt. 9, 10 EAD e 6, lett. d) del Regolamento di Giustizia FISE oltre alle sanzioni accessorie dell'annullamento di tutti i risultati ottenuti in quella competizione con relative conseguenze *ex art. 8 comma 1 del Regolamento EAD*.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e ai deferiti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Così deciso il giorno 21 settembre 2020.

**PRESIDENTE:** f.to Avv. Lina Musumarra

**COMPONENTE RELATORE:** f.to Avv. Gianpiero Orsino

**COMPONENTE:** f.to Avv. Stefano Ciulli